

**NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, PROGRAMMI DI AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE PRODUTTIVA
NELLE ZONE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE (art. 10)**

spese ammissibili	intensità di aiuto espressa in % dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto		
	piccole imprese	medie imprese	grandi imprese
<p>a) costi per gli investimenti in attivi materiali: acquisto e locazione di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica.</p> <p>Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Regolamento i costi per la locazione degli attivi materiali sono ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <p>a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le piccole e medie, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa;</p> <p>b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e deve prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.</p>	30 % - max 1,5 milioni di euro	20 % - max 1,5 milioni di euro	10 % solo per nuove attività - max 3 milioni di euro
<p>b) costi per gli investimenti in attivi immateriali: diritti di brevetto, licenze, know-how e altre forme di proprietà intellettuale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Regolamento i costi per gli attivi immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <p>a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;</p> <p>b) sono ammortizzabili;</p> <p>c) sono acquistati a condizioni di mercato e rispettano il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;</p> <p>d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno cinque anni per le grandi imprese o tre anni per le piccole e medie;</p> <p>e) per le grandi imprese, le spese relative a attivi immateriali sono ammissibili solo nel limite del 50 per cento del costo totale dell'investimento iniziale.</p>			
<p>c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni</p> <p>Ai sensi dell'art. 2, lettera n) del Regolamento per costi salariali si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del regolamento i costi salariali sono ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'investimento determina un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati nello stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; ogni posto di lavoro soppresso è detratto dal numero di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;</p> <p>b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dalla conclusione dell'investimento;</p> <p>c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie.</p>			
<p>d) i costi di cui alle lettere a) e b), o di cui alla lettera c), del comma 1, o una combinazione dei costi di cui alle lettere da a) a c), del comma 1, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato tra la somma degli attivi materiali e immateriali da un lato e i costi salariali dall'altro.</p>			